

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LAVORI PUBBLICI

DECRETO DIRIGENZIALE

N. G09075 del 18/07/2018

Proposta n. 11584 del 13/07/2018

Oggetto:

OPCM n.3560/2007 - OCDCP n.153/2014. Interventi per l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Realizzazione di condotta idrica ed opere connesse. Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Guidonia Montecelio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, dell'immobile censito al Foglio 6, particella 134 (ex 123/parte) . Acquisizione a favore del Comune di Guidonia Montecelio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, del diritto di servitù perpetua sotterranea di acquedotto su parte dell'immobile censito al Foglio 6, particella 133 (ex 123/parte). Ditta EDILVIGNOLA S.r.l..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO: OPCM n.3560/2007 - OCDCP n.153/2014. Interventi per l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Realizzazione di condotta idrica ed opere connesse. Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Guidonia Montecelio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, dell'immobile censito al Foglio 6, particella 134 (ex 123/parte). Acquisizione a favore del Comune di Guidonia Montecelio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, del diritto di servitù perpetua sotterranea di acquedotto su parte dell'immobile censito al Foglio 6, particella 133 (ex 123/parte). Ditta EDILVIGNOLA S.r.l..

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 - *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare del Segretario Generale relativa alla Gestione del Bilancio 2017-2019 inviata con prot. n. 0044312 del 30.01.2017;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 recante *“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e integrazioni”*, con la quale è stata disposta una riorganizzazione delle direzioni regionali, tra le quali è contemplata la *“Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”*, tra le cui competenze rientra l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi inerenti le procedure di espropriazione per pubblica utilità;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, dirigente regionale, l'incarico di Direttore della *“Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”*;

- la determinazione del Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G07428 del 7 giugno 2018, recante la riorganizzazione delle strutture organizzative della predetta Direzione, nell'ambito della quale è stata istituita l'“Area Espropri, supporto giuridico e comitato Lavori pubblici”, tra le cui competenze rientra l'istruttoria di tutti i procedimenti di espropriazione, nonché la predisposizione dei relativi provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità) con riferimento alle opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali l'Amministrazione regionale rivesta il ruolo di Autorità espropriante;

VISTO l'art. 6, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i;

PREMESSO quanto segue

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nei territori dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, nella provincia di Roma;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione alla in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nei territori dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, è stata attribuita alla Regione Lazio – Direzione regionale della protezione civile la competenza ad espletare le iniziative di cui all'art. 1 dell'ordinanza, concernenti la realizzazione di un programma di indagini e l'analisi del rischio idrogeologico propedeutici alla realizzazione degli interventi volti ad eliminare le cause dei fenomeni di subsidenza;
- con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3560 del 19 gennaio 2007 il Presidente della Regione Lazio è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dei suddetti fenomeni di subsidenza, con attribuzione della competenza a provvedere, anche avvalendosi di soggetti attuatori, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio, nella veste di Commissario delegato, n. T0089 dell'8 febbraio 2007, è stato nominato quale soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi il Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile della Regione Lazio;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. A4067 del 16 dicembre 2005 è stata approvata la convenzione relativa all'affidamento al CERI “Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e Controllo dei rischi geologici” dell'Università “La Sapienza” dell'incarico finalizzato ad indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche sul fenomeno della subsidenza nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio ed alla predisposizione di apposito studio per fronteggiare il fenomeno, compresa la definizione dei criteri di progettazione preliminare e definitiva, il controllo in corso d'opera dei fabbricati siti nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio danneggiati dai processi di subsidenza e la progettazione esecutiva della condotta idrica e delle opere accessorie di cui al Protocollo di Intesa del 24.07.2006, necessaria per fronteggiare le conseguenze determinate dal forte depauperamento della falda acquifera;
- il progetto della condotta idrica e delle opere accessorie è stata redatto, per conto del CERI, dall'Ing. Giuseppe Mirigliano, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri delle Provincia di Roma al n. 20295;
- con nota prot. 84/07 il CERI “Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e Controllo dei rischi geologici” dell'Università “La Sapienza” ha trasmesso alla Direzione Regionale Protezione Civile gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva della condotta idrica e delle opere accessorie di cui alla Convenzione allegata alla Determinazione n. A.4067 del 16 dicembre n. 2005;
- con nota prot. 17 dell'8 marzo 2007 il Commissario Delegato Presidente della Regione Lazio ha autorizzato il Soggetto Attuatore a porre in essere tutte le procedure e tutti gli atti tecnico amministrativi necessari per la realizzazione delle opere relative alla condotta idrica ed alle opere accessorie;
- per la realizzazione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3560/2007 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. 3580/2007, l'apertura della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 3233;

- con Disposizione del Soggetto Attuatore n. 2 del 16 marzo 2007 sono stati approvati il progetto esecutivo per la realizzazione della condotta idrica e delle opere accessorie, il relativo quadro economico dell'intervento, per l'importo complessivo di Euro 1.144.755,14 di cui Euro 30.000,00 per oneri relativi all'acquisizione delle aree, e gli atti predisposti per l'espletamento della gara;
- con Disposizione n. 5 del 21 marzo 2007 il Soggetto Attuatore ha approvato il verbale di gara ed affidato all'impresa I.M.A.C. Impresa Appalti Costruzioni S.p.A. – C.F. 04013060589- P.IVA 01275591004 l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della condotta idrica e delle opere accessorie nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli;
- il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è stato stipulato giusto contratto prot. n. 45/07 in data 27 marzo 2007, registrato a Roma il 29 marzo 2007 al n. 8142, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, di Euro 465.073,09 per lavori ed Euro 46.842,35 per oneri della sicurezza;
- con nota prot. 43045 del 15 marzo 2007 la Direzione Regionale Infrastrutture – Area Decentrata lavori Pubblici ha autorizzato l'inizio dei lavori ai sensi dell'art.94 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- giusto verbale in data 02.04.2007 sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve è stata effettuata la consegna dei lavori;
- in corso d'opera, per motivazioni tecniche, si è resa necessaria l'adozione di una perizia di variante e suppletiva che ha comportato una variazione in aumento del quadro economico dell'intervento, fissato nella misura complessiva di Euro 2.687.535,86;
- la perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Soggetto Attuatore con Disposizione n. 11 del 30 luglio 2007, in esecuzione della quale è stato stipulato con l'impresa appaltatrice apposito atto aggiuntivo per l'importo complessivo al netto dell'IVA di Euro 1.567.303,10, di cui Euro 511.915,44 per il contratto principale ed Euro 1.055.387,66 per il contratto suppletivo;
- i lavori sono stati completamente realizzati e sono stati ultimati in data 21.12.2007, come da certificato in pari data emesso dal Direttore dei lavori;
- il Verbale di collaudo finale - Relazione di collaudo - Certificato di Collaudo, è stato emesso dal collaudatore Ing. Gaetano Pacifico in data 03.05.2017 e sottoscritto dall'impresa I.M.A.C. Impresa Appalti e Costruzioni S.r.l., dal D.L. e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- a seguito di ulteriori indagini condotte dall'Agenzia Regionale ARPALAZIO è emersa la necessità di provvedere con urgenza, senza indugio, alla deviazione del percorso della condotta idrica dal Lago Regina al vicino Lago Colonnelle, come peraltro richiesto dalla società Acque Albule, sia per evitare l'alterazione delle caratteristiche delle acque termali del Lago Regina, sia al fine stabilizzare la falda acquifera in relazione alle esigenze di sicurezza legate ai fenomeni di subsidenza;
- con Disposizione del soggetto attuatore n. 68 del 18 luglio 2008 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giuseppe Mirigliano, per la variazione terminale della condotta idrica nel territorio dei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio;
- con la medesima Disposizione è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento dei lavori, per l'importo complessivo di Euro 196.839,66, IVA esclusa, di cui Euro 184.471,46 per lavori ed

Euro 12.368,20 per oneri della sicurezza, all'impresa Otranto Costruzioni S.r.l., già operante in loco quale ditta subappaltatrice;

- il contratto d'appalto è stato stipulato giusto atto rep. n. 10109 del 14.10.2008;

- con Disposizione del Soggetto Attuatore n. 71/B del 6 agosto 2008 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico, ammontante a complessivi Euro 574.161,41, che non contempla oneri per l'acquisizione di aree;

- con decreto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio n. 10 del 4 giugno 2013 è stato affidato alla società Geoservice 2000 S.r.l., l'incarico per le attività tecniche (stime, redazione di piani particellari, perimetrazioni, frazionamenti, ecc.) di supporto alla procedura espropriativa per la realizzazione, nell'ambito dell'intervento in oggetto, della condotta idrica e delle opere accessorie nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio;

- il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di variazione terminale della condotta idrica, è stato redatto e sottoscritto dal Direttore lavori in data 4 dicembre 2015, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e firmato dall'impresa senza riserve;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto sono state svolte, inizialmente, dall'Ing. Giancarlo Gaglioli, dirigente della Regione Lazio, nominato con disposizione del Soggetto Attuatore n. 3 del 16.03.2007, e successivamente dal Geom. Giovanni Occhino, funzionario della Regione Lazio, attuale R.U.P., nominato dal Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Ing. Mauro Lasagna, con determinazione dirigenziale n. G10089 del 12.08.2015;

CONSIDERATO che la citata O.P.C.M. n. 3560/2007 disponeva quanto segue in ordine alla procedura espropriativa finalizzata all'esecuzione degli interventi:

- l'approvazione da parte del Commissario Delegato dei progetti definitivi od esecutivi degli interventi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere (rif. art. 2, comma 5);

- il Commissario Delegato, avvalendosi anche dei Soggetti Attuatori, per l'occupazione d'urgenza e l'eventuale espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori di riferimento, emette apposito decreto di occupazione d'urgenza seguito dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli (rif. art.2, comma 4), prescindendo da ogni altro adempimento;

- ai fini del compimento in termini di somma urgenza degli interventi in questione, l'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3560/2007, autorizza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (rif. art. 3, comma 1);

RILEVATO che

- per quanto attiene specificamente agli immobili oggetto dei lavori contemplati dalle succitate Disposizioni del Soggetto Attuatore n. 2 del 16 marzo 2007, n. 5 del 21 marzo 2007 e n.11 del 30 luglio 2007, ai fini della realizzazione dei lavori, non è stata espletata né la procedura di occupazione d'urgenza prevista dall'art. 2, comma 4, dell' O.P.C.M. n. 3560/2007 e dall'art. 22 bis del D.P.R. n.

327/2001, né si è provveduto direttamente all'esproprio e/o all'asservimento degli immobili mediante la procedura accelerata e semplificata prevista dall'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

- è ormai decorso il termine di legge quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;

- l'occupazione ed il conseguente utilizzo delle aree private per l'esecuzione dei lavori sono illegittimi *ab origine* non essendo stato adottato, come previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità e dall'art. 2, comma 4, O.P.C.M. n. 3560/2007, alcun provvedimento che ne autorizzasse l'occupazione d'urgenza, tenuto conto altresì che non risulta redatto alcun verbale di immissione in possesso delle aree occupate ai fini dell'esecuzione dei lavori, né risulta alcun atto dal quale si evinca che l'occupazione dei fondi privati è stata effettuata in base ad accordo bonario attestante il benessere dei proprietari;

CONSIDERATO che per le circostanze suesposte non è possibile stabilire con certezza le date di riferimento in cui ha avuto inizio l'occupazione illegittima dei fondi privati occupati e trasformati per la realizzazione delle opere;

RILEVATO, per ciò che ne consegue ai fini di interesse, che nel succitato certificato di collaudo emesso dall'Ing. Gaetano Pacifico emesso in data 3 maggio 2017 si attesta la funzionalità delle opere realizzate nell'ambito dell'intervento in oggetto, costituite dalla condotta adduttrice, dagli impianti di sollevamento idraulico e dagli impianti elettrici ausiliari, che risultano essere in sufficiente stato di conservazione e manutenzione;

CONSIDERATO che

- sussiste un rilevante interesse pubblico alla conservazione, all'utilizzo ed alla manutenzione delle opere realizzate nell'ambito dell'intervento in oggetto, volto a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni permanenti di subsidenza di cui all' O.P.C.M. n. 3560/2007, trattandosi di opere finalizzate a contrastare il forte depauperamento della falda acquifera connessa agli intensi prelievi dal sottosuolo, mediante il recupero, attraverso la condotta idrica realizzata, di un certo quantitativo d'acqua in falda;

- pertanto, considerato che non sussistono ragionevoli alternative all'utilizzo delle opere realizzate, né concrete possibilità di acquisire e/o asservire gli immobili sui quali insistono mediante stipula di accordi transattivi con i proprietari, diventa indispensabile provvedere all'acquisizione od all'asservimento degli immobili mediante l'adozione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, sia al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, ponendo fine all'illecita occupazione ed all'illecito asservimento di fatto delle aree di proprietà privata, site nel Comune di Guidonia Montecelio, sulle quali insistono le opere realizzate, sia per consentire, in condizioni di regolarità sotto ogni profilo, la consegna delle opere all'amministrazione comunale ai fini della gestione;

RILEVATO che

- tra gli immobili interessati dalla realizzazione di condotte idriche interrato, impianti idraulici di sollevamento ed impianti ausiliari connessi sono ricompresi i terreni censiti al N.C.T. del Comune di Guidonia Montecelio (RM), Sezione A "Le Fosse", al Foglio 6 particella 134 (ex 123/parte) e particella 133 (ex 123/parte), che risulta di proprietà della società EDILVIGNOLA S.r.l.;

CONSIDERATO che per i motivi testé esposti è indispensabile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, commi 1 e 6 del D.P.R. n. 327/2001, all'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Guidonia Montecelio della porzione di mq. 350 della particella suindicata interessata dalla realizzazione di impianti idraulici di sollevamento ed impianti connessi, nonché alla contestuale acquisizione del diritto di servitù permanente di acquedotto a carico per la porzione particellare di mq. 418 gravata dalla condotta idrica interrata;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 184405/03/51 dell'8 aprile 2016, trasmessa mediante racc. A.R., è stata proposta alla Ditta proprietaria EDILVIGNOLA S.r.l la stipula di un accordo bonario transattivo che comportasse la cessione volontaria della proprietà dell'area interessata dall'intervento;

- a fronte della proposta formulata dall'amministrazione non si vi è stato alcun riscontro da parte della società proprietaria;

- pertanto, con successiva nota n. reg. uff. U. 0261778 del 23.05.2017, trasmessa in data 23.05.2017 a mezzo di posta elettronica certificata (come da ricevute telematiche di accettazione e consegna al destinatario), è stato comunicato alla Ditta EDILVIGNOLA S.r.l. l'avvio del procedimento ex art. 42 bis, del D.P.R. n. 327/2001;

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento succitata non sono comunque pervenute osservazioni, né il proprietario degli immobili ha manifestato interesse alla partecipazione al procedimento;

RITENUTO che ai fini della quantificazione degli indennizzi previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 può essere recepito, nulla ostando in tal senso, il valore venale stimato dalla società Geoservice 2000 S.r.l., specializzata in materia di stima delle indennità di esproprio a supporto delle procedure espropriative, risultante dalla "*Relazione di stima delle aree interessate*", acquisita con prot. n. 0631391 del 12/12/2017;

RILEVATO E CONSIDERATO che

- i terreni di riferimento che ospitano gli impianti e le condotte idriche realizzate sono esterni al perimetro urbano dell'abitato e ricade in zona agricola;

- nella relazione testé citata si dà atto che in base alle indagini di mercato effettuate ed alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate il valore di mercato medio attribuibile alle aree interessate dall'intervento in oggetto è stimabile in € 7,50 al mq.;

- detto valore unitario è rimasto sostanzialmente stabile nell'ultimo quinquennio;

RILEVATO che

- l'area da acquisire sulla quale è stato realizzato l'impianto di sollevamento e l'impianto elettrico connesso ha una superficie di mq. 350 ed è ora identificata, a seguito dell'apposito frazionamento effettuato il 12.10.2017 ai fini del procedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, dalla particella 134 del Foglio 6;

- il terreno da asservire in parte per la presenza della condotta idrica interrata realizzata è ora identificato, a seguito della soppressione della particella 123, dalla particella 133 del Foglio 6;

CONSIDERATO che

- gli atti relativi all'esecuzione dei lavori attestano che la condotta idrica realizzata (in polietilene ad alta densità) ha un diametro esterno di 800 mm., conseguentemente la fascia di interrimento della condotta idrica presente nella particella 133 ha una superficie complessiva di mq. 167,20 (ml. 209 x ml 0,80);

- l'ampiezza delle fasce di rispetto della condotta idrica necessarie per la manutenzione è determinabile in ml. 0,60 per lato, tenuto conto che per l'utilizzo dei macchinari adibiti alla manutenzione della condotta necessita uno spazio di manovra dell'ampiezza minima di 2 metri; conseguentemente la superficie complessiva delle fasce di rispetto può essere fissata in mq. 250,80 (ml. 209 x ml 0,60 x 2);

- la superficie totale della fascia di terreno, dell'ampiezza di 2 metri, da asservire, costituita dalla fascia di interrimento della condotta e dalle fasce di rispetto laterali è quindi pari a mq. 418;

PREMESSO quanto segue in merito al criterio da adottare per il computo dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 del diritto di servitù permanente di acquedotto connessa alla condotta idrica realizzata:

- il comma 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato raggugiandolo al valore venale (attuale) dell'immobile "salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti";

- la giurisprudenza del Tribunale di Superiore delle Acque Pubbliche e della Corte di Cassazione (*ex multis*: Cassazione Civile Sezioni Unite, sentenza 25 giugno 2012 n. 1052 e sentenza 13 febbraio 2001 n. 51) ha chiarito che in materia di imposizione di fatto di una servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l'art. 1038 c.c., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennizzo, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica, per le quali va corrisposto l'intero valore venale, e le fasce di rispetto, per le quali va corrisposto soltanto la metà di tale valore, non essendo possibile, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce di rispetto laterali lo stesso criterio indennitario previsto dal comma 1 dell'art. 1038 c.c. per la superficie direttamente interessata dalla condotta;

- per le motivazioni suesposte l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale connesso all'imposizione di servitù di acquedotto mediante il provvedimento ex art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 deve essere effettuato in base al criterio speciale previsto dall'art. 1038 c.c. per tale tipologia di servitù;

- a norma dell'art. 42 bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione del diritto di proprietà o di servitù sulle aree di riferimento non è retroattiva;

CONSIDERATO che applicando il criterio previsto dall'art. 1038 c.c. l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui all'art. 42 bis, comma 1 e 3, è determinato come segue, tenendo conto che il diametro della tubazione è di 80 cm., la lunghezza complessiva della tubazione che attraversa la particella suindicata è di 209 ml., ricadenti in terreno agricolo, che le fasce di rispetto laterali hanno un'ampiezza complessiva di ml 1,20 (60 cm. per lato) e che il terreno agricolo ha un valore venale stimato di € 7,50 per mq.:

A) *valore attribuibile alla fascia di terreno gravata dalla condotta* € 1.254,00 = €/mq. 7,50 x (ml. 209 x ml. 0,80);

B) *valore attribuibile alle fasce di rispetto laterali* € 940,50 = ½ € 1.881,00 = €/mq. 7,50 x (ml. 209 x ml. 1,20);

INDENNIZZO (A+B) PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ASSERVIMENTO DELL'AREA DI MQ. 418 EURO 2.194,50;

CONSIDERATO che il valore venale dell'area di mq. 350 da acquisire al patrimonio comunale è determinato come segue:

C) *valore attribuibile all'area da acquisire* € 2.625,00 = €/mq. 7,50 x 350 mq.;

CONSIDERATO che stante quanto suesposto l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dall'art.42 bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 327/2001 è così determinato:

INDENNIZZO (A+B) PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ASSERVIMENTO DELL'AREA DI MQ. 418 (RIF. PART. 133) EURO 2.194,50;

INDENNIZZO (C) PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ACQUISIZIONE DELL'AREA DI MQ. 350 (RIF. PART. 134) EURO 2.625,00;

INDENNIZZO TOTALE (A+B+C) PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE EURO 4.819,50;

CONSIDERATO che l'indennizzo per il pregresso pregiudizio non patrimoniale previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 327/2001, che spetta comunque al proprietario senza onere di prova a suo carico (rif. sentenza Corte Costituzionale n. 71/2015), deve essere determinato nella misura forfettaria corrispondente al 10 % dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e quindi nella seguente misura:

INDENNIZZO FORFETTARIO PER IL PREGRESSO PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE EURO 481,95;

RILEVATO altresì quanto segue in merito all'indennizzo per l'occupazione illegittima del fondo previsto dall'art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 347/2001:

- per consolidata giurisprudenza (*ex multis* Cassaz. Civile a Sezioni Unite 19 gennaio 2015, n. 735) il diritto del proprietario al risarcimento del danno per la perdita di godimento del fondo causata dall'occupazione *sine titulo* è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dalle singole annualità di occupazione illegittima;

- nella fattispecie, ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, non sono indennizzabili, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al ristoro del danno, le annualità di occupazione/asservimento *sine titulo* antecedenti il 2013 in quanto non risultano presentate dal proprietario dell'immobile suindicato, richieste di risarcimento danni né risultano altri atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione;

- a norma del comma 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 l'indennizzo per le singole annualità di occupazione/asservimento illegittimo di riferimento, relative al periodo compreso tra il 01.01.2013 e l'attualità, è determinabile, non risultando dagli atti del procedimento una diversa entità del danno, nella misura del 5% di interesse annuo, calcolato per ciascuna annualità di riferimento, sul valore venale attribuito all'area da acquisire ed alla fascia di terreno materialmente gravata dalla condotta,

complessivamente determinato come segue : Euro 2.625,00 (valore area da acquisire) + Euro 1.254,00 (valore fascia di terreno gravata dalla condotta) = Euro 3.879,00 (valore venale per il computo del 5% di interesse annuo);

- la società Geoservice 2000 S.r.l. ha precisato che i valori di cui alla succitata relazione di stima costituiscono i valori di mercato attribuibili alle aree da asservire nell'ultimo quinquennio;

CONSIDERATO che

- la società Geoservice 2000 S.r.l. ha precisato che i valori di cui alla succitata relazione di stima costituiscono i valori di mercato attribuibili alle aree da asservire nell'ultimo quinquennio;

- stante quanto sopra rilevato, l'indennizzo per l'occupazione illegittima e l'asservimento di fatto dei terreni suindicati (rispettivamente p.lla 134 e p.lla 133) è determinabile nella misura complessiva di Euro 1.082,89 costituita dalla sommatoria degli indennizzi annuali calcolati come segue per le singole annualità di riferimento:

per l'anno 2013 Euro 193,95 = € 3.879,00 x 0,05;

per l'anno 2014 Euro 193,95 = € 3.879,00 x 0,05;

per l'anno 2015 Euro 193,95 = € 3.879,00 x 0,05;

per l'anno 2016 Euro 193,95 = € 3.879,00 x 0,05;

per l'anno 2017 Euro 193,95 = € 3.879,00 x 0,05;

per il periodo residuo dal 01/01/2018 all'attualità Euro 113,14 = € 3.879,00 x 0,05 x 7(mesi)/12(mesi);

IMPORTO TOTALE INDENNIZZO PER IL PREGRESSO PERIODO DI OCCUPAZIONE/ASSERVIMENTO SINE TITULO EURO 1.082,89;

CONSIDERATO che

- sugli importi indennitari annuali di cui sopra debbono essere computati gli interessi legali compensativi sino all'attualità, mentre deve essere esclusa la rivalutazione monetaria automatica, trattandosi di indennizzo costituente debito di valuta e non di valore;

- pertanto gli interessi legali compensativi calcolati sugli importi annuali dell'indennizzo per l'occupazione e l'asservimento *sine titulo* del terreno suindicato, sono determinati nella misura complessiva di Euro come segue:

<u>Annualità</u>	<u>Importo indennizzo</u>	<u>Interessi legali al 31.07.2018</u>
anno 2013	€ 193,95	€ 5,41
anno 2014	€ 193,95	€ 3,47
anno 2015	€ 193,95	€ 2,50
anno 2016	€ 193,95	€ 1,53
anno 2017	€ 193,95	€ 0,56
		Totale € 13,47

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di dover disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione a favore del Comune di Guidonia Montecelio della proprietà e del diritto di servitù permanente di acquedotto sugli immobili suindicati,

provvedendo contestualmente alla liquidazione a favore del proprietario degli indennizzi di legge, quantificati in base ai computi sopra riportati;

DECRETA

1. Per le motivazioni e le finalità specificate nelle premesse si dispone l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del seguente immobile censito al N.C.T. del Comune di Guidonia Montecelio:

Foglio 6, particella 134 (ex 123/parte), acquisita per l'intera superficie di mq. 350;

Ditta: EDILVIGNOLA S.r.l, con sede legale in Viale del Poggio Fiorito, 63, Roma, C.F./P.IVA 04328901006.

2. Per le motivazioni e le finalità specificate nelle premesse si dispone l'acquisizione a favore del Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del diritto di servitù perpetua sotterranea di acquedotto a carico del seguente immobile censito al N.C.T. del Comune di Guidonia Montecelio:

Foglio 6, particella 133 (ex 123/parte), asservita per la superficie di mq. 418;

La porzione particellare asservita comprende la fascia di interrimento della condotta idrica e le fasce di rispetto laterali necessarie per la manutenzione della condotta, determinate con il presente provvedimento nella misura di cm. 60 per lato.

Ditta: EDILVIGNOLA S.r.l, con sede legale in Viale del Poggio Fiorito, 63, Roma, C.F./P.IVA 04328901006.

3. Al proprietario degli immobili di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciuti gli indennizzi previsti dall'art. 42 bis, commi 1 e 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, determinati nelle seguenti misure scaturenti dai computi riportati nelle premesse:

- Euro 4.819,50 (quattromilaottocentodiciannove/50) a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale;
- Euro 1.082,89 (milleottantadue/89) a titolo di indennizzo per la pregressa occupazione ed asservimento *sine titulo*, oltre ad Euro 13,47 (tredici/47) per interessi legali compensativi connessi. Non si riconosce alcun indennizzo per gli anni antecedenti il 2013 per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al ristoro del danno conseguente alla perdita/riduzione del godimento del fondo.
- Euro 481,95 (quattrocentoottantuno/95) a titolo di indennizzo per il pregresso pregiudizio non patrimoniale, liquidato nella misura forfettaria corrispondente al 10% del pregiudizio patrimoniale di Euro 4.819,50.

4. L'importo complessivo degli indennizzi e degli interessi legali di cui al punto 3, liquidati a favore del proprietario degli immobili, ammonta ad Euro 6.397,81 (seimilatrecentonovantasette/81), di cui Euro 6.384,34 (seimilatrecentoottantaquattro/34) per indennizzi ed Euro 13,47 (tredici/47) per interessi legali.

5. Il presente decreto sarà notificato con urgenza al proprietario degli immobili di cui ai punti 1 e 2 ed al Comune di Guidonia Montecelio (RM).

6. Il presente decreto sarà eseguito, in qualità di beneficiario dell'acquisizione dell'immobile di cui al punto 1 e dell'asservimento dell'immobile di cui al punto 2, dal Comune di Guidonia Montecelio (RM), di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento e con la partecipazione del proprietario, mediante apposito verbale redatto *in loco* che darà atto della presa di possesso definitiva dell'immobile di cui al punto 1 acquisita al patrimonio indisponibile comunale, della consegna e presa in carico da parte dell'amministrazione comunale, ai fini della gestione, delle opere realizzate nell'area acquisita e nell'area asservita di cui al punto 2. Al proprietario dell'immobile sarà notificato, almeno sette giorni prima, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui verrà data esecuzione al presente decreto. In caso di assenza o rifiuto del proprietario la redazione del verbale avverrà con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Regione Lazio o del Comune di Guidonia Montecelio. Il verbale di esecuzione del presente decreto darà atto delle eventuali opposizioni manifestate dal proprietario.

7. Il pagamento degli indennizzi di cui al punto 3 sarà effettuato dall'amministrazione regionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione del proprietario degli immobili. Qualora il proprietario non accetti gli indennizzi entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto o nel caso in cui si verificano condizioni ostative al pagamento, l'amministrazione regionale procederà, nei successivi trenta giorni, al deposito amministrativo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi, della somma indicata al punto 4 complessivamente liquidata per indennizzi ed interessi, indicata al punto 4. In caso di ritardo nel pagamento o nel deposito della somma di cui al punto 4 saranno corrisposti o depositati, in aggiunta, gli interessi legali compensativi maturati. Le risorse finanziarie per il pagamento od il deposito amministrativo degli indennizzi liquidati graveranno sulla contabilità speciale n. 3233 aperta presso la Banca d'Italia.

8. Il trasferimento in capo al Comune di Guidonia Montecelio (RM) della proprietà dell'immobile di cui al punto 1 e l'acquisizione del diritto di servitù perpetua di acquedotto a carico dell'immobile di cui al punto 2 sono sottoposti alla condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito mediante gli adempimenti di cui ai punti 4,5, 6 e 7.

9. L'amministrazione regionale provvederà alla registrazione, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed alla voltura catastale del presente decreto.

10. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti in copia integrale entro il termine di cui all'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, visionabile accedendo al sito informatico istituzionale www.regione.lazio.it.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). L'opposizione del terzo, a norma dell'art. 23, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è proponibile entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La determinazione degli indennizzi ex art.42 bis del D.P.R. n. 327 effettuata col presente decreto è impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole